

COMUNE DI CASAZZA

PROVINCIA DI BERGAMO

- info@comune.casazza.bg.it
P.Iva 00329540165 - C.f. 80016780167



- 24060

35 0662448

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 28-12-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 - CONFERMA.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare del palazzo comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO SERGIO ZAPPELLA** il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

| Cognome e Nome | P/A | Cognome e Nome | P/A |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| ZAPPELLA SERGIO | P | TOTIS RENATO | P |
| BALEANI MATTEO | P | ZAMBETTI CARMEN | P |
| BELOTTI MANUEL | P | GHILARDI OMAR | P |
| BETTONI FABIO | P | CAMBIANICA ETTORE ANDREA | P |
| BRESSAN DANIELE ANGELO | P | LODETTI MARTA | P |
| LONGA RAFFAELLA | P | FRETI ROBERTO | A |
| MAROTTA MATTEO | P | | |

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Consigliere Lodetti Marta partecipa in modalità *on line*.

Partecipa il Segretario comunale BELLINA Dott. DAVIDE, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 29.06.2020.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 29.06.2020 con la quale si determinavano le seguenti aliquote e detrazioni per l'IMU - Imposta Municipale Propria, per l'anno 2020:

| | |
|---|---|
| Aliquota di base dell'imposta applicabile a tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali ad esclusione degli immobili iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) sfitti, completamente vuoti e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete | 10,2 <i>per mille</i> |
| Aliquota ridotta per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo | 4,5 <i>per mille</i> |
| fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) | 2,5 <i>per mille</i> |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133 | ESENTI |
| Detrazione per abitazione principale | 200,00 € <i>rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione</i> |

| | |
|---|---------------|
| Aliquota per gli immobili iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) sfitti, completamente vuoti e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, con obbligo di presentazione della comunicazione di essere in questa condizione, entro la data di pagamento della prima rata IMU | 7,6 per mille |
|---|---------------|

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740 che chiarisce il presupposto d'imposta della "nuova" I.M.U. è analogo a quello della precedente imposta, ovvero il possesso di immobili presenti sul territorio comunale, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad

avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, con il quale è stato differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Cambianica, Ghilardi, Lodetti), espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021 in vigore nell'anno 2020:

| | |
|---|----------------|
| Aliquota di base dell'imposta applicabile a tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali ad esclusione degli immobili iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) sfitti, completamente vuoti e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete | 10,2 per mille |
| Aliquota ridotta per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo | 4,5 per mille |
| fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso | 2,5 per mille |

| | |
|---|---|
| locati (c.d. immobili merce) | |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133 | ESENTI |
| Detrazione per abitazione principale | 200,00 € <i>rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione</i> |
| Aliquota per gli immobili iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) sfitti, completamente vuoti e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, con obbligo di presentazione della comunicazione di essere in questa condizione, entro la data di pagamento della prima rata IMU | 7,6 per mille |

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021 e pertanto le aliquote e detrazioni decorrono da tale data.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
5. DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Cambianica, Ghilardi, Lodetti), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il verbale di discussione dell'argomento di cui in oggetto, firmato digitalmente dal Segretario comunale, viene archiviato presso l'ufficio di segreteria, così come disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 20.12.2016.

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 - CONFERMA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Gestione Finanziaria di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, conformemente alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Casazza, li 28-12-2020

Il Responsabile del Servizio
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA
F.to GHIDINI Rag. ELODIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Gestione Finanziaria di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile

Casazza, li 28-12-2020

Il Responsabile del Servizio
SETTORE GESTIONE FINANZIARIO
F.to GHIDINI Rag. ELODIA

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
F.to ZAPPELLA Dott. SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to BELLINA Dott. DAVIDE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 14-01-2021.

Casazza, lì 14-01-2021

Il Messo comunale
F.to SERTORI DOMITILLA

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Casazza, lì 24-01-2021

Il Segretario Comunale
F.to BELLINA Dott. DAVIDE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casazza

Il Segretario Comunale